

## Massime, tecniche e tassazione notarile

RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO

# Responsabilità notarile: niente concorso di sanzioni disciplinari per la fatturazione scorretta

lunedì 29 ottobre 2018

di **Sicchiero Gianluca** Professore ordinario di diritto privato nell'Università Cà Foscari Venezia, avvocato

La violazione delle norme deontologiche prevista dalla lett. b) dell'art. 147 cit. sussiste solo allorchè assuma un carattere "non occasionale" e sia quindi reiterata; invece per il caso in cui, la violazione delle norme deontologiche sia episodica, la stessa può concorrere ad integrare la fattispecie di cui alla lett. a) della norma. Qualora al notaio sia contestata la illecita concorrenza, compiuta attraverso la reiterata emissione di fatture irregolari a fronte di anticipazioni di spese inesistenti, in violazione dell'art. 14 dei Principi di deontologia notarile, l'ipotesi rientra nell'art. 147, lett. c), l.n., che comprende ed assorbe la condotta sanzionata dall'art. 147, lett. b); pertanto, si versa in una ipotesi di concorso apparente di norme, avendo le disposizioni, di legge e deontologica, ad oggetto il medesimo fatto. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 24680/2018 della Suprema Corte di cassazione.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 8 ottobre 2018, n. 24680

La sentenza in commento meriterebbe ampi spazi di trattazione per le questioni di diritto che affronta nella prima parte e che non possono essere approfondite in questa sede (sull'argomento v. Sicchiero – Stivanello Gussoni, Il procedimento disciplinare notarile, Torino, 2017). Qui si può solo dire che nell'ultimo biennio si è ormai consolidato un orientamento di legittimità per il quale, in estrema sintesi, ciò che accade **nel procedimento avanti alle commissioni regionali di disciplina non può essere censurato in relazione alle regole sul giusto processo o sulla afflittività delle sanzioni irrogate**. La ragione addotta è che viene comunque garantito un controllo giurisdizionale della decisione il che, per il S.C., rende costituzionalmente legittimo e non in contrasto con la Convenzione europea dei diritti umani il procedimento disciplinare, quand'anche le sanzioni inflitte assumano natura concretamente penale secondo le indicazioni della Corte dei diritti umani (mentre le commissioni di disciplina non si potrebbero ritenere organo giurisdizionale).

Anche il tema della rilevanza disciplinare della **violazione dei principi di deontologia** è materia ormai sedimentata da molti anni; il S.C. ritiene che il richiamo generico della lett. a) dell'art. 147 l.n. al decoro e all'onore della professione sia sufficientemente chiaro a consentire la sanzione al notaio che violi il precetto che a noi pare "in bianco" quanto a contenuto (il lettore consenta il rinvio a Il procedimento disciplinare, cit., pp. 77 ss.).

Possiamo però entrare nel merito dei due principi affermati, entrambi certamente corretti.

Il primo non costituisce una novità ed applica esattamente l'art. 147 l.n.: la violazione delle regole di comportamento sanzionata dalla lett. b) deve essere "non occasionale".

Il S.C. ha già detto in passato che "l'espressione "non occasionale" va interpretata nel senso che è sanzionabile la sistematica violazione delle norme deontologiche de quibus e non certamente una isolata violazione" (**Cass. Civ. 21 giugno 2013, n. 10474** che richiama anche **Cass. Civ. 18 luglio 2008, n. 19927**; v. anche Cass. Civ. 20 dicembre 2007, n. 26961, in Vita notarile, 2008, p. 350), parole in cui la sistematicità della violazione sembra delineare un comportamento che vada oltre i due o tre episodi.

E' stata così giustamente respinta la tesi che nel passato intendeva quella espressione nel senso di "accidentale", avanzata da **App. Milano 30 marzo 2011** (in Run Notartel, doc. n. 1225) proprio per evitare che le violazioni isolate dei principi non fossero sanzionate.

La non occasionalità della violazione, in particolare, è stata ritenuta requisito anche e proprio per un caso di fatturazione scorretta da **Cass. Civ., 20 dicembre 2007, n. 26961** per la quale, ai fini della configurabilità come illecito disciplinare del notaio, dell'illecita concorrenza praticata mediante riduzione di onorari e diritti accessori, occorre appunto che i relativi comportamenti siano caratterizzati da ripetitività e continuità

Comprendere quando la violazione sia però non occasionale è talora difficile: il medesimo errore che si ripeta più volte in un arco ristretto di tempo è occasionale?

Dal punto di vista puramente numerico no, dal punto di vista della colpa di chi sbaglia sì, perchè l'errore consiste, in questa ipotesi, in una falsa applicazione di una regola: che resta pur sempre uno solo dal profilo psicologico, siccome errore, sebbene ripetuto nella sua materialità.

Il punto è importante in quanto la legge notarile prevede il cumulo materiale delle sanzioni, salvo il caso eccezionale dell'errore ripetuto nel medesimo atto (art. 135 l.n.), sicché laddove si accedesse alla tesi per cui più fatti che ricadano nel medesimo errore rappresentano una violazione non occasionale, allora non verrebbe in gioco la lett. b) dell'art. 147 l.n.

Così si eviterebbe la sanzione applicata al notaio che lo stesso giorno ripeta il medesimo errore in atti diversi, laddove se l'errore sia nello stesso atto assume una valenza unitaria (art. 135 l.vn.).

Peraltro c'è da dire, perchè non si creda che si voglia così aprire le porte alla reiterazione non sanzionata delle violazioni, che qualora il medesimo errore si ripeta nel tempo, allora diventerebbe sintomo di una superficialità e mancanza di studio ed aggiornamento del notaio che non consente di accedere alla medesima soluzione, che si prospetta infatti solo per gli eventi racchiusi in un breve lasso di tempo.

D'altro canto anche in questa sentenza viene ribadito un assunto già affermato dal S.C. (ad es. **Cass. Civ. 31 gennaio 2017, n. 2527** o **Cass. Civ. 28 agosto 2015, n. 17266**, Vita notarile, 2015, p. 1379), per cui l'illecito occasionale, che non rileva ai sensi della lett. b) dell'art 147 l.n., può invece assumere una gravità di tale consistenza da essere riconducibile alla lett. a) della disposizione, sicché a ben vedere ciò che nella nostra prospettiva non sarebbe sanzionabile, sarebbe solo l'errore ripetuto in un lasso ristretto di tempo ed in relazione ad un illecito non così grave da rientrare appunto nell'altra fattispecie.

Un accenno al tema delle attenuanti generiche (art. 144 l.n.), che nel caso in esame il S.C. ha ritenuto assorbito nella necessità di ripetere il giudizio di merito: si può ricordare il precedente di **Coredi Lombardia 25 febbraio 2016** (in Run Notartel, doc. n. 10665), che però riguarda l'attenuante specifica dell'essersi adoperato per ridurre le conseguenze dannose dell'illecito, concessa al notaio che "si è attivato per evitare danni al fisco e ha operato un ravvedimento operoso versando la differenza di I.V.A. non corrisposta e inoltre ha inviato ai clienti fattura rettificativa con nota di scuse per l'errore commesso". Per uno sguardo di insieme sul problema cfr. Sicchiero, Le attenuanti nel procedimento disciplinare notarile (art. 144 l.n.) in Vita notarile, 2018, vol. 1, pp. 61-85.

Il secondo principio è invece di recente affermazione e sembra configurarsi all'orizzonte un possibile contrasto di decisioni.

Infatti, in precedenza, **Cass. Civ., 9 febbraio 2016, n. 2592**, aveva detto che "l'individuazione della sanzione applicabile all'illecito di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 147, nell'alternativa fra la censura e la sospensione deve tenere conto, ai fini dell'esatta sussunzione della fattispecie concreta sotto la previsione normativa, sia della circostanza che detta alternativa dipende dal grado di gravità della violazione, siccome suggerisce il riferimento per la terza sanzione ipotizzata, quella della destituzione, ai "casi più gravi", sia della circostanza che la previsione generale della norma è riferita al caso in cui sia posta in essere una sola fra le condotte di cui alle lettere a), b), e c) della norma stessa, di modo che, se si tratti di più condotte, tale pluralità deve necessariamente essere considerata ai fini del giudizio di sussunzione per l'individuazione della sanzione".

Ora che più condotte debbano essere valutate distintamente è ovvio; ciò che invece sembra trasparire da questa decisione è il caso della condotta c.d. plurioffensiva, cioè che leda distinti

beni protetti dalla disposizione sanzionatoria. Tipica potrebbe essere proprio l'ipotesi dei comportamenti che rientrano nella lett. c), che potrebbe indurre a contestare nel contempo anche la violazione della lett. a), assumendo la compromissione della dignità del notaio e pure la lett. b) per la violazione (se non occasionale) dei principi di deontologia cui il comportamento possa essere ricondotto

Successivamente però il S.C., con la **Cass. Civ. 31 gennaio 2017, n. 2526**, ha affermato il principio ripreso alla lettera dalla sentenza attuale, che impone a necessità di non avallare un concorso apparente di norme, sanzionando da più profili la medesima condotta illecita.

Questa soluzione è ineccepibile, perchè quando il legislatore disciplina una determinata fattispecie e ne fa oggetto di previsione sanzionatoria, la stessa non può più essere considerata nell'alveo di un divieto più ampio, quantomeno per il principio di specialità.

Questo non toglie, beninteso, che possano concorrere sanzioni derivanti dalla violazione di altre disposizioni non disciplinari: nel caso in esame, ad es., la fatturazione scorretta comporta anche l'applicazione delle sanzioni tributarie, che però, come tutti vedono, non considerano l'aspetto disciplinare ma appunto quello fiscale.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia  
Riproduzione riservata